

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SPECIFICAMENTE E SINGOLARMENTE ORDINATI DA CONSOB – LOTTO 2 CONSOB - CIG

CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB – CIG DERIVATO xxxxxxxxxxxx

TRA

La COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (in seguito denominata CONSOB), con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3, C.F.80204250585 rappresentata dalla dott.ssa Serenella Maria Pizzoferrato, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione

E

La _____ con sede legale in _____, in persona del sig. _____, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante (di seguito: Appaltatore)

di seguito, congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

- in data _____, con nota prot. _____ è stato autorizzato l'avvio, da parte dell'AGCM, in qualità di Stazione Appaltante anche per conto della CONSOB, di una procedura selettiva in due lotti separatamente aggiudicabili tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito anche SDAPA) per la stipula, per ciascun lotto, di un Accordo-quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione di singoli interventi di manutenzione, Categoria Merceologica n. 1 - Lavori di Manutenzione Impianti ed Edilizia, specificamente e singolarmente ordinati dalla CONSOB e dall'AGCM per le rispettive sedi;
- a seguito dell'adozione della relativa determina a contrarre prot. _____, in data _____ è stata inviata sullo SDAPA dall'AGCM, lettera di invito per la partecipazione all'appalto specifico indetto da detta Autorità anche per conto della CONSOB per l'affidamento di due Accordi-quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di singoli interventi di manutenzione edile, specificamente e singolarmente ordinati, rispettivamente dall'AGCM e dalla CONSOB per le proprie sedi, con i relativi allegati, compreso il documento "Capitolato e Specifiche tecniche" (di seguito anche Capitolato Speciale o Capitolato) e "DUVRI", allegati al presente contratto (rispettivamente **All. 1** e **All. 2**);
- all'esito dello svolgimento della predetta procedura selettiva, all'esito dei controlli espletati dalla AGCM tramite FVOE presso i competenti Enti in ordine al possesso, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale e speciale, il Lotto 2 CONSOB è stato aggiudicato all'Appaltatore in data _____, in virtù del ribasso percentuale offerto del _____ % rispetto ai prezzi unitari presenti nei listini editi dalla Tipografia del genio Civile (DEI) "Prezzi Informativi dell'edilizia";
- è stata, altresì, acquisita la comunicazione antimafia liberatoria in relazione all'Appaltatore; ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Capitolato l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 53 co.4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____ il _____. Tale garanzia sarà costituita a favore della Consob sia in

relazione alla quota di propria spettanza sia in relazione alla quote condominiali di spettanza dell'Agcm;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 commi 3 e 4 del Capitolato l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ per la copertura dei rischi per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 PREMESSE ED OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB (di seguito anche Contratto).

2. Il presente Contratto, attuativo del DOCUMENTO DI STIPULA generato "a sistema" nell'ambito dello SDAPA, disciplina, in linea con quanto previsto nel Capitolato, l'Accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione di singoli interventi di manutenzione, Categoria Merceologica n. 1 - Lavori di Manutenzione Impianti ed Edilizia edile, specificamente e singolarmente ordinati dalla CONSOB, nell'ambito del Lotto 2 della procedura in epigrafe.

3. L'appalto ha ad oggetto, in particolare, l'esecuzione di singoli interventi di manutenzione specificamente e singolarmente ordinati da CONSOB - da effettuare presso la sede di tale Istituto in Roma, via G.B. nonché gli interventi relativi alle parti condominiali del plesso immobiliare della CONSOB e dell'AGCM sede Piazza Verdi 6/a, che dovessero rendersi necessari nel corso dell'esecuzione contrattuale. In relazione a tali parti condominiali la CONSOB svolge il ruolo il Committente in fase esecutiva e provvede a tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione.

In particolare, con riferimento alle definizioni fornite nell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 s.m.i., i lavori riguarderanno:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria.

4. Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda all'art. 1 del Capitolato.

Art.2 TEMPISTICA, MODALITA' DI ESPLETAMENTO, REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per la gestione degli interventi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 del "Capitolato e Specifiche tecniche".

2. Il RUP per conto della CONSOB in relazione alla fase esecutiva è _____ – tel. – email:

Art. 3 IMPORTO, DURATA DEL CONTRATTO E QUINTO D'OBBLIGO

1. L'appalto rientra nella categoria dell'Accordo quadro stipulato con un solo operatore economico, di cui all'art.59 del D.Lgs. 36/2023. L'Accordo quadro avrà una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto tramite il portale www.acquistinretepa.it. In tale periodo CONSOB avrà la facoltà di emettere "Richieste di intervento" fino a concorrenza dell'importo di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), IVA esclusa ("plafond contrattuale primo biennio Lotto 2"). . Concorrono all'esaurimento del suddetto plafond contrattuale anche gli oneri per la sicurezza di cui al terzo comma.

2. L'appalto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scadenza naturale di ventiquattro mesi sopra indicata; entro tale termine potranno essere emesse anche richieste di intervento con termine di ultimazione dei lavori successivo alla scadenza del contratto;

- esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del *plafond* contrattuale pari a 360.000,00 (IVA esclusa).

3. Gli oneri per la sicurezza relativi a ogni singolo intervento – per la parte prevista a misura – saranno valutati da CONSOB, di volta in volta, sulla base di specifiche analisi. Tali oneri concorreranno all'esaurimento del *plafond* contrattuale pari a € 360.000,00(IVA esclusa), salva l'esercizio delle opzioni previste al successivo comma.

4. La Consob avrà la facoltà di esercitare autonomamente una o entrambe le seguenti opzioni, anche non contestualmente, alle stesse condizioni contrattuali:

a) nel caso in cui il contratto stia per concludersi per scadenza naturale, la CONSOB potrà esercitare l'opzione di proroga per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi (“*opzione di proroga temporale*”); tale Istituzione esercita detta facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della scadenza del rispettivo contratto originario; tale opzione potrà essere esercitata sia con contestuale aumento del *plafond* contrattuale fino a concorrenza di euro 360.000,00 (“*opzione di proroga temporale e aumento del plafond contrattuale*”) sia senza contestuale aumento del *plafond* contrattuale (“*opzione di proroga temporale senza aumento del plafond contrattuale*”);

b) nel caso in cui il contratto stia per concludersi per esaurimento del “*plafond contrattuale*” la CONSOB potrà, anche più volte nel corso dell'esecuzione contrattuale, aumentare il *plafond* contrattuale, fino alla concorrenza di ulteriori € 360.000,00 IVA esclusa (“*aumento plafond contrattuale*”); tale Istituzione esercita detta opzione comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima del completo esaurimento del *plafond* contrattuale già disponibile. Tale opzione potrà essere esercitata anche senza contestuale rinnovo di ulteriori ventiquattro mesi di durata contrattuale (“*aumento del plafond senza proroga temporale*”) sia contestualmente al rinnovo della durata per ulteriori ventiquattro mesi (“*aumento del plafond con proroga temporale*”).

Nel caso di esercizio delle opzioni previste nel presente comma l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli eventualmente più favorevoli per l'Istituzione contraente e il contratto si intenderà concluso al verificarsi dei seguenti eventi:

- scadenza naturale dei ventiquattro mesi conseguenti alla proroga; entro tale termine potranno essere emesse anche richieste di intervento con termine di ultimazione dei lavori successivo alla scadenza del contratto;
- esaurimento, anche prima della scadenza naturale originaria o conseguente alla proroga, del *plafond* contrattuale residuo.

5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prolungata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 s.m.i. (opzione di proroga tecnica). Ai fini del calcolo del valore massimo dell'appalto ai sensi dell'art.14, comma 4, del d.lgs. 36/2023 s.m.i., si stima tale durata fino ad un massimo di due mesi, per un importo massimo di € 30.000,00 (IVA esclusa) per ciascun Lotto. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli eventualmente più favorevoli per l'Istituzione contraente. In tal caso la la CONSOB, anche disgiuntamente dalla AGCM, per il Lotto di propria competenza potrà esercitare l'opzione di proroga tecnica, con facoltà di incrementare anche il *plafond* residuo fino a concorrenza di ulteriori € 30.000,00 (IVA esclusa).

Nel caso di esercizio dell'opzione di proroga tecnica previsto nel presente comma il contratto si intenderà concluso al verificarsi dei seguenti eventi:

- scadenza naturale del periodo di proroga conseguente all'esercizio della proroga tecnica;
- esaurimento, anche prima della scadenza naturale del periodo di proroga tecnica sopra indicata, del *plafond* contrattuale residuo.

6. Il contratto stipulato con l'Appaltatore non vincola la CONSOB all'esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria sede mediante richiesta al rispettivo Appaltatore. Per l'esecuzione di detti interventi la CONSOB potrà infatti rivolgersi anche a soggetti diversi dal proprio Appaltatore. Nulla l'Appaltatore potrà rivendicare nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto o, in ipotesi di esercizio delle opzioni di cui al comma 3 del presente articolo o di proroga tecnica di cui al comma 4 del presente articolo, alla scadenza dei periodi ivi indicati, non sarà esaurito il relativo *plafond* massimo; nulla, altresì, potrà pretendere l'Appaltatore nel caso in cui alla scadenza del primo biennio di durata contrattuale non sia esercitata alcuna delle opzioni di cui al comma 3 e di proroga tecnica di cui al comma 4 da parte della CONSOB. Considerata la non prevedibilità del numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora il *plafond* complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della scadenza prevista, l'Accordo Quadro sarà anticipatamente chiuso, salvo l'esercizio dell'opzione di aumento del *plafond* di cui al comma 3 del presente articolo. Parimenti, poiché il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è determinato dalla contabilizzazione dei lavori ordinati nel periodo di validità del contratto ed effettivamente eseguiti, non è dovuta all'Appaltatore la differenza tra l'importo previsto come *plafond* massimo nel proprio contratto e il corrispettivo dei lavori da lui eseguiti qualora, alla scadenza originaria del contratto o conseguente all'esercizio dell'opzione di rinnovo, non fossero stati ordinati dalla CONSOB lavori per un importo corrispondente al predetto *plafond* del contratto.

7. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 PENALITA'

1. In relazione al Lotto 2 la CONSOB in caso di mancato rispetto delle tempistiche di avvio e svolgimento dei lavori così come descritte nel Capitolato tecnico e nel singolo Ordinativo, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato da CONSOB, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dell'1,5 per mille dell'importo complessivo del singolo intervento per ciascun giorno di ritardo fino all'effettivo adeguamento.

2. In ogni caso, ferme le penali da ritardo sopra previste, il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori indicato in ciascun Ordinativo costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 cod.civ. e comporta l'applicazione di una penale, di volta in volta fissata nel relativo Ordinativo nella misura massima dell'8%, tenuto conto dell'importo complessivo del singolo intervento e della natura o urgenza dell'intervento oggetto di affidamento. Allo stesso modo, il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori rilevato nel verbale di consegna lavori, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 cod.civ. e comporta l'applicazione di una penale di volta in volta fissata nell'Ordinativo specifico nella misura massima dell'8%, tenuto conto dell'importo complessivo del singolo intervento e della natura o urgenza dell'intervento, nonché una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo del singolo intervento per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

3. Ciascun Ordinativo può prevedere specifiche penali per la non corretta o completa esecuzione dei lavori previsti, nella misura massima del 7% dell'importo dell'Ordinativo, tenuto conto della natura dell'intervento oggetto di affidamento.

4. La penale di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione;
- b) rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili.

Per il caso di mancato rispetto dei termini previsti nelle ipotesi sub a) e b) ciascun Ordinativo può prevedere una penale nella misura massima dell'8%.

5. Sarà applicata, inoltre, una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo nello svolgimento del servizio di reperibilità rispetto a quanto dianzi previsto nel presente documento.

6. L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale contestazione via Pec, con possibilità per l'Appaltatore di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla ricezione della contestazione, salvo diverso termine fissato nel singolo Ordinativo, tenuto conto della natura della prestazione oggetto dello stesso.

7. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo alle contestazioni di cui sopra. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'intero importo contrattuale, salva la facoltà per la CONSOB, per il lotto di rispettiva competenza, alla risoluzione del contratto qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore alla predetta percentuale.

8. Fermo quanto indicato nei precedenti commi la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con la CONSOB in relazione al Lotto 2 (CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB) non comporterà di necessità la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con l'Agcm in relazione al Lotto 2 (CONTRATTO ATTUATIVO AGCM).

ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PAGAMENTI

1. Gli interventi eseguiti nell'ambito dell'appalto saranno compensati a misura avuto riguardo ai prezzi unitari ed al ribasso del _____ % secondo quanto illustrato all'art. 3 del "Capitolato e Specifiche tecniche".

2. I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture posticipate, in conformità al prezzo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui *infra*, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture – intestate a: CONSOB – Divisione Finanza e Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite piattaforma SDI. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati:

- a. il Codice Fiscale CONSOB: 80204250585;
- b. il Codice Univoco Ufficio: UF342U;
- c. il CIG DERIVATO CONSOB ____;
- d. il numero di PO _____.

3 Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche,

esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) l'emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;
- b) la mancata o errata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;
- c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall'art. 26 del DPR 633/72.

La Consob non è soggetta all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti disciplinato dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 ("Split Payment").

La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P., in relazione a ciascun Lotto, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Consob provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 4, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

5. Sull'importo netto delle prestazioni è applicata, in relazione a ciascun Lotto, la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 *bis*, del d.lgs. 50/2016 s.m.i..

6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'Appaltatore deve comunicare alla CONSOB gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la CONSOB verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'Appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla CONSOB i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per il lotto di competenza, i conti correnti dedicati entro 7

giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della citata legge, l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla AGCM e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Art. 7 REFERENTE DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'APPALTATORE

1. Il Referente del Contratto per conto dell'Appaltatore, in relazione al presente contratto, costantemente reperibile, è il Sig. xxxxxxxx.

2. Il Referente provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase attuativa del contratto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 8 RISOLUZIONE E RECESSO

1. In caso di difetti, incompletezze o vizi gravi e ripetuti che determinino l'inosservanza di più richieste di intervento o facciano considerare i lavori stessi come non eseguiti o non rispondenti allo scopo per i quali sono stati ordinati, la CONSOB può procedere alla risoluzione del contratto stipulato. A tal fine si applicano le vigenti norme del D.M. 145/2000 e le norme in materia di risoluzione previste dal d.lgs. 36/2023 s.m.i. in quanto compatibili con il presente Contratto e il Capitolato.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto e nel Capitolato, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

4. La CONSOB potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 9 del Capitolato

speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;

- j) tre diffide per inadempimento e/o ritardo, comunicate ai sensi del presente articolo;
- k) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli art.94 e 95 del d.lgs.36/2023 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
- l) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art 18 del Capitolato;
- n) violazione degli obblighi di riservatezza indicati nel contratto;
- o) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità della AGCM, allegato alla lettera d'invito, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Patto medesimo.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

5. Il contratto sarà risolto di diritto ove, dalla comunicazione antimafia ex art. 87 del d.gs. 159/2011 s.m.i. – di cui è stata presentata istanza secondo quanto indicato nelle premesse-emerga in capo all'Appaltatore la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto medesimo.

6. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla CONSOB, è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla CONSOB si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

12. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la AGCM comunichi per iscritto, a mezzo posta certificata (PEC), o, in alternativa, con raccomandata A/R all'appaltatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13. La CONSOB ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023 previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

In caso di sopravvenienza normative interessanti la CONSOB, che abbiano incidenza sull'esecuzione dei lavori, lo stesso Istituto potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari all'appaltatore.

14. Fermo quanto indicato nei precedenti commi la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con la CONSOB in relazione al Lotto 2 (CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB) non comporterà di necessità la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con l'AGCM in relazione al Lotto 1 (CONTRATTO ATTUATIVO AGCM) e viceversa.

Art. 9 PATTO DI INTEGRITA'

1. La CONSOB è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la CONSOB ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena l'esclusione dalla gara - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario. La CONSOB verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori. La violazione del Patto di Integrità da parte dell'Appaltatore comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del precedente art. 8.

Art. 10 SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. *[Eventuale ove l'Appaltatore abbia presentato o istanza su subappalto]*. In linea con quanto previsto nel capitolato d'onere ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti appresso indicati:È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art. 119, commi 5 e 16 del d.lgs. 36/2023.
3. La CONSOB provvederà a corrispondere all'Appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
[Eventuale ove l'Appaltatore non abbia presentato istanza di subappalto]
E' fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto.
4. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.
5. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Art. 12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, né diffonderli in qualsiasi forma e in

alcun modo e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore è altresì responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuto ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte di questi ultimi. L'obbligo di riservatezza in parola permane anche dopo la scadenza o la cessazione – a qualunque titolo – degli effetti del contratto.

2. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione ad altre procedure selettive e comunque previa formale comunicazione alla CONSOB e all'AGCM, in relazione al lotto di rispettiva competenza.

3. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (RGPD), nonché alla rigorosa osservanza delle regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, documenti od altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento della presente procedura.

4. In particolare, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (RGPD), eventuali dati personali di cui l'Appaltatore venga a conoscenza in occasione dello svolgimento degli interventi, possono essere utilizzati dall'Appaltatore stesso solo ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: tale clausola ha per la CONSOB e per l'AGCM carattere essenziale e la sua violazione determinerà la risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le istruzioni specifiche che riceverà dalla CONSOB o dall'AGCM per il trattamento dei dati personali e a integrare le procedure già in essere, nonché a relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate in materia di *privacy* e a informare la CONSOB o l'AGCM, a seconda del Lotto in rilievo, in caso di situazioni anomale o di emergenze che dovessero presentarsi relativamente al trattamento dei dati.

Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

1. Ai fini della sottoscrizione del contratto l'appaltatore ha costituito, la garanzia definitiva di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo pari a emessa da in data

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. l'Appaltatore si impegna a costituire una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai fini della stipula del contratto e comunque non oltre 30gg. dalla stipula. La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II "Coperture Assicurative"), fermo restando che i richiami normativi si intendono riferiti alle disposizioni vigenti. L'oggetto dell'assicurazione per danni alle opere è, in sintesi, il seguente:

- Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale, al lordo dell'IVA, come stabilito nel bando di gara;
- Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, è quantificato in Euro 100.000,00;
- Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

4. L'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere è, in sintesi, il seguente: tenere indenne l'assicurato (committente e contraente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione dei lavori stessi. Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 1.500.000,00.

Art. 14 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo trovano applicazione tutte le disposizioni del Capitolato Speciale (cfr. **All. 1**) e i documenti contrattuali ivi indicati (art.11) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, anche se non materialmente allegati, e ai quali si fa integralmente rinvio.

Art. 15 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, in relazione a ciascun lotto, è competente il foro di Roma.

Art. 16 – INFORMATIVA PROVACY E WHISTLEBLOWING

1. In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali si informa che la Consob effettua il trattamento dei dati personali forniti dai candidati anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della procedura di acquisto di cui trattasi; essi saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti richiesti.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.

In relazione ai dati personali di pertinenza degli aggiudicatari, il trattamento dei dati personali proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto.

I dati concernenti l'esistenza di condanne penali, l'applicazione di misure di sicurezza, la pendenza

di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati al fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate

dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati

al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, il

diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati

in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali -- Piazza di Monte Citorio, n. 121 --Roma

2. L’Affidatario si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che la Consob ha istituito un sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing provenienti dai soggetti esterni che, in ragione dell’attività lavorativa svolta in favore della Consob, vengano a conoscenza di condotte illecite che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Consob stessa. In particolare, l’Impresa comunica che le segnalazioni possono essere inviate attraverso i canali e con le modalità indicati nella pagina Internet dedicata [<https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing-interno>] tramite la piattaforma GlobaLeaks al seguente indirizzo: <https://siwb.consob.it>. L’Impresa si obbliga, altresì, a prevedere nei rapporti con i subappaltatori l’impegno di questi ultimi a fornire analoga comunicazione ai dipendenti e collaboratori da impiegare nell’esecuzione della commessa. L’Impresa si obbliga altresì a prevedere nei rapporti con i subappaltatori l’impegno di questi ultimi a fornire analoga comunicazione ai dipendenti e collaboratori da impiegare nell’esecuzione della commessa

CONSOB

L’APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente e specificatamente gli artt.3 (Importo e durata del contratto), 4 (Penalità) 5 (Contabilizzazione degli interventi e pagamenti), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Risoluzione e recesso), 9 (Patto di Integrità), 15 (Foro competente) del presente CONTRATTO ATTUATIVO.

L’APPALTATORE

Allegati

1. Capitolato Speciale e Specifiche tecniche, e relativi allegati;
2. DUVRI;
3. Patto di Integrità CONSOB

4. Offerta economica

5. Documento di stipula generato “a sistema”